



COMUNE DI TIGLIOLE

AVVISO SICUREZZA STRADALE E DECORO

SI INVITANO TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI, ORTI E GIARDINI CHE SI AFFACCIANO SULLE STRADE COMUNALI AD OSSERVARE LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE CHE DI SEGUITO VENGONO RICORDATE:

Art. 28 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ PRIVATE (estratto)

➤ Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

Art. 29 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI DALLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI (estratto)

➤ I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

➤ Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

In caso di inosservanza potranno essere applicate le sanzioni previste dall'art. 37 che prevede:

Art. 37 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

➤ Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.

➤ Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.